

DELIBERAZIONE 7 maggio 2018, n. 496

L.R. 3/94 - Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche in Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 24 ;

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)", ed in particolare gli articoli 16 comma 5, 26 comma 3, 34 comma 3, 39, 40, 41, 42, relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee;

Considerati i periodi previsti per lo svolgimento delle gare cinofile nelle Zone Ripopolamento e Cattura di cui all'art. 16 comma 5 del predetto D.P.G.R.;

Considerato quanto disposto circa le attività di allenamento e lo svolgimento di gare cinofile nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie, rispettivamente agli articoli 26 comma 3 e 34 comma 3, del suddetto D.P.G.R.;

Considerato, in particolare che nel predetto D.P.G.R. 48/r, all'art 39 comma 1 lett. c) viene data definizione delle aree destinate allo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee;

Considerato altresì che nel predetto D.P.G.R. 48/r all'art. 40 comma 10 viene indicato che con delibera della Giunta Regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento

di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Ritenuto necessario approvare linee guida omogenee per disciplinare nel territorio regionale le attività ed i provvedimenti autorizzativi relativi allo svolgimento delle gare cinofile temporanee e delle prove cinotecniche temporanee, nelle diverse fattispecie ed ambiti;

Visto il documento "Linee guida per il rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee in Toscana" realizzato dalla competente struttura della Giunta regionale, di cui all'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17 gennaio 2017 inerente "Approvazione dello schema di accordo tra la regione toscana e l'ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI) per la specializzazione ed impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche in Toscana" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

“Linee guida per il rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee in Toscana”

1 – Autorizzazione di gare cinofile su selvaggina naturale in Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e Zone di Rispetto Venatorio (ZRV)

- a) Sono autorizzabili dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile in Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio;
- b) Sono autorizzabili esclusivamente gare per cani da ferma e da cerca o per cani da seguita su lepre;
- c) Le gare per cani da ferma e da cerca possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi: 1 febbraio – 31 marzo (periodo invernale) e 16 luglio-terzo sabato di agosto (periodo estivo); le gare con cani da seguita possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi: 1 febbraio – 15 marzo (periodo invernale) e 16 luglio-terzo sabato di agosto (periodo estivo);
- d) Le gare per ciascuna ZRC o ZRV devono avere una durata massima di due giorni consecutivi;
- e) In ogni ZRC o ZRV possono essere autorizzate al massimo tre gare per anno di cui al massimo una per cani da seguita;
- f) In caso di richieste per una ZRC o ZRV superiori al limite del comma precedente viene autorizzata la gara in base alla data di arrivo dell'istanza; hanno comunque la priorità le gare di carattere internazionale, nazionale contenute nel calendario ENCI;
- g) la competente struttura della Giunta regionale individua, per ogni richiesta di autorizzazione le ZRC o ZRV dove è possibile effettuare le gare cinofile;
- h) l'autorizzazione viene rilasciata previo parere dell'ISPRA ai sensi di quanto previsto all'art. 32, comma 1 lett. mm) della l.r. 3/94.

2 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile in Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio

- a) L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile in ZRC e ZRV deve essere presentata alla competente struttura della Giunta Regionale sull'apposito modulo pubblicato sul sito web della regione Toscana, almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara; sono fatte salve le richieste pervenute anteriormente alla data di approvazione delle presenti linee guida;
- b) L'istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate ENCI, Associazioni Venatorie riconosciute e FIDASC;
- c) Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso dei proprietari e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila, nonché dell'ATC e del presidente della Commissione di Verifica e Controllo o del Comitato di Gestione, della ZRC o ZRV;
- d) Nell'istanza dovranno essere indicate le ZRC e ZRV su cui si svolgerà la gara cinofila;
- e) Il richiedente dovrà versare entro i dieci giorni successivi allo svolgimento della gara, una quota pari a Euro 100 per ogni ZRC o ZRV interessata sul conto corrente dell'Ambito Territoriale di Caccia al cui interno ricadono le ZRC e ZRV coinvolte;
- f) Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare di farsi carico e responsabilità di qualsiasi danneggiamento a beni, colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica, causati durante lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità;
- g) L'istanza è soggetta a Valutazione di Incidenza per le aree incluse nella Rete Natura 2000, ai sensi della l.r. 30/2015.

3 - Autorizzazione di gare cinofile per cani da seguita su cinghiale o lepre nel territorio a caccia programmata

- a) Sono autorizzabili dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile per cani da seguita su cinghiale in territorio a caccia programmata;
- b) Le gare devono avere una durata massima di due giorni;
- c) Le gare possono svolgersi in singolo, coppie o mute (massimo 8 cani);
- d) L'istanza è corredata da parere favorevole dell'ATC competente per territorio che attesta che lo svolgimento della gara non produce effetti negativi sulla gestione faunistica nelle aree interessate.

4 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile per cani da seguita su cinghiale o lepre nel territorio a caccia programmata

- a) L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile per cani da seguita su cinghiale in territorio a caccia programmata deve essere presentata alla competente struttura della Giunta Regionale sull'apposito modulo pubblicato sul sito web della regione Toscana, almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara; sono fatte salve le richieste pervenute anteriormente alla data di approvazione del presente documento;
- b) L'istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate ENCI, Associazioni Venatorie riconosciute e FIDASC;
- c) Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso dell'ATC e dei proprietari e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila;
- d) Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare di farsi carico e responsabilità di qualsiasi danneggiamento a beni, colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica, causati durante lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità;
- e) All'istanza dovrà essere allegata cartografia dell'area ove si svolgerà la gara in scala appropriata all'identificazione dei confini dell'area stessa;
- f) L'istanza è soggetta a Valutazione di Incidenza per le aree incluse nella Rete Natura 2000, ai sensi della l.r. 30/2015.

5 – Autorizzazione di gare cinofile in territorio a caccia programmata con immissione di Galliformi, senza sparo

- a) Sono autorizzabili dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile in territorio a caccia programmata, con immissione di Galliformi delle specie fagiano, starna e pernice rossa;
- b) Sono autorizzabili esclusivamente gare per cani da ferma e da cerca, senza sparo;
- c) Le gare devono avere una durata massima di due giorni consecutivi;
- d) L'istanza è corredata da parere favorevole dell'ATC competente per territorio che attesta che lo svolgimento della gara non produce effetti negativi sulla gestione faunistica nelle aree interessate;

6 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile in territorio a caccia programmata con immissione di Galliformi, senza sparo

- a) L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile per cani da ferma e da cerca in territorio a caccia programmata con immissione di galliformi senza sparo, deve essere

presentata alla competente struttura della Giunta Regionale sull'apposito modulo pubblicato sul sito web della regione Toscana, almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara; sono fatte salve le richieste pervenute anteriormente alla data di approvazione delle presenti linee guida;

- b) L'istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate ENCI, Associazioni Venatorie riconosciute e FIDASC;
- c) All'istanza di area addestramento cani temporanea non deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 40 comma 4 del DPGR 48/R/2017;
- d) Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso dell'ATC e dei proprietari e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila;
- e) Nell'istanza il richiedente dichiara di farsi carico e responsabilità di qualsiasi danneggiamento a colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica causati durante lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità;
- f) All'istanza dovrà essere allegata cartografia dell'area ove si svolgerà la gara in scala appropriata all'identificazione dei confini dell'area stessa;
- g) L'istanza è soggetta a Valutazione di Incidenza per le aree incluse nella Rete Natura 2000, ai sensi della l.r. 30/2015;
- h) Entro i 10 giorni successivi alla gara il soggetto autorizzato dovrà inviare alla Regione la certificazione sanitaria attestante il numero di capi immessi suddivisi per sesso e l'assenza di malattie trasmissibili.

7 – Altre gare e abilitazioni cinofile e cinotecniche

1. Non necessitano di autorizzazione le seguenti gare e prove cinofile e cinotecniche:
 - a) Gare senza sparo di qualsiasi tipologia (per cani da ferma e cerca, da riporto, da seguita, da tana, da traccia ecc.) svolte in aree addestramento cani, in aziende faunistico venatorie, in aziende agriturismo venatorie, con il consenso del titolare;
 - b) Gare con sparo su selvaggina allevata (per cani da ferma e cerca, da riporto) svolte in aree addestramento cani, anche ricadenti in aziende agriturismo venatorie, con il consenso del titolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 della l.r. 3/94;
 - c) Prove di abilitazione ENCI per cane limiere, cane da tana, cane da traccia, cane da seguita su cinghiale per braccata selettiva, cane per monitoraggio beccaccia, effettuate in aree addestramento cani, in aziende faunistico venatorie, in aziende agriturismo venatorie, con il consenso del titolare;
2. Le prove di abilitazione di cui al precedente punto c) possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione preventiva effettuata dal soggetto organizzatore alla competente struttura della Giunta Regionale